COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

LXXXII.

SEDUTA DI VENERDÌ 9 MARZO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MIGLIORI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 887

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi. (*Modificato dalla I Commissione permanente del Senato*). (1160-D) 887

PRESIDENTE 887, 890
SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore* . . 887, 889
LUCIFREDI 888
FARINET. 889
TURCHI 889
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 889

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Nuove tabelle organiche per il quadro del personale esecutivo del ruolo di gruppo *C* e per il ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. (1766) 890

PRESIDENTE 890, 891, 892, 893, 894
SAILIS, *Relatore* 890, 892, 893
TURCHI 891, 893
TUDISCO. 891, 892, 893
SPATARO, *Ministro delle poste e telecomunicazioni* 892, 893
LOMBARDI RUGGERO 892
LUCIFREDI 892, 893
AMADEO 893
MOLINAROLI 893

Votazione segreta:

PRESIDENTE 894

La seduta comincia alle 8,30.

NEGRARI, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Casalinuovo e Viviani Luciana.

Discussione del disegno di legge: Norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi. (Modificato dalla I Commissione permanente del Senato). (1160-D).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi, che ritorna a noi modificato dalla I Commissione permanente del Senato. Il relatore, onorevole Sampietro Umberto, ha facoltà di riferire.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il Senato ha di nuovo modificato il testo da noi approvato all'articolo 4, e precisamente il quarto comma che ha riguardo ai comuni montani, il cui territorio si trovi totalmente sopra i 600 metri, o nei quali esista un dislivello di almeno 600 metri tra il punto più alto ed il più basso del territorio comunale. Esso vi ha aggiunto un « quando », specificando inoltre i vari casi: *a*) non siano sede di corpo o di di-

staccamento; *b*) abbiano popolazione inferiore a 3.000 abitanti; *c*) il reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario determinati a norma del regio decreto legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non sia maggiore di lire 200; *d*) la maggior parte dell'abitato sia in zone superiori ai 600 metri.

Su queste modifiche, introdotte dal Senato, faccio le mie riserve in relazione anche alle precisazioni che avevo fatto in una precedente seduta, e cioè che nella legge si doveva inserire il principio che era stato accettato anche dal rappresentante del Governo durante i convegni della montagna. Per quanto riguarda il numero degli abitanti, già si discusse in questa Commissione sui 3.000, 4.000 e 5.000 abitanti e alla fine ci si era trovati concordi nel ritenere giusto il numero di 5.000 abitanti. Mi rimetto perciò alla Commissione per quanto riguarda quest'ultima questione, mentre ribadisco la mia opposizione lle disposizioni contenute nella lettera *d*) introdotta dal Senato.

LUCIFREDI. Questo disegno di legge ritorna a noi, nuovamente modificato dal Senato. La Commissione ha più di una volta manifestato il suo doveroso riguardo verso le opinioni dei colleghi del Senato, accettando, per quanto era possibile, i loro punti di vista. Credo che anche questa volta non dobbiamo irrigidirci totalmente su determinate formule, ma dobbiamo cercare di dar prova di spirito di conciliazione, affinché l'ottavo esame di questo disegno di legge, che il Senato dovrà fare, sia veramente l'ultimo della serie.

I colleghi ricorderanno che durante le discussioni precedenti si delimitò il criterio dei comuni di montagna, circoscrivendolo in maniera sempre più precisa. Eravamo partiti da una identificazione dei comuni di montagna sulla base del solo criterio del carattere topografico, prescindendo da ogni valutazione di ordine demografico. Abbiamo, poi, stabilito un limite di 5.000 abitanti al di sopra del quale nessun comune avrebbe potuto essere ritenuto di montagna. Oggi il Senato ha portato questo limite da 5.000 a 3.000 abitanti. Personalmente, sono poco convinto che questa diminuzione sia giustificata, ma, poiché la maggioranza dei comuni ai quali questa norma deve essere applicata conta 1.500-2000 abitanti, sarei anche disposto ad adottare il limite dei 3.000 abitanti.

Ugualmente direi per il limite posto alla lettera *c*) che si riferisce al reddito medio censuario. A questo riguardo tengo a precisare che già nella precedente seduta, quando ho rifatto tutta la storia degli innumerevoli disegni di legge attraverso cui questa formula ha trovato consacrazione, ho messo in rilievo come all'elemento di carattere topografico si accompagnasse questa valutazione di dati catastali in modo che fosse evidente che si trattava di comuni ad economia povera. Anche allora, pur ammettendo che tale requisito si sarebbe potuto introdurre in questa legge, feci osservare che sarebbe stato estremamente difficile stabilire la produttività agricola dei singoli comuni agli effetti della applicazione di una legge come quella relativa ai servizi antincendi. Tuttavia, se il Ministero dell'interno non ha nulla in contrario ad assumersi questo compito gravoso e se, in modo particolare, come mi auguro, non andrà troppo per il sottile nelle indagini di carattere catastale, limitandosi a ritenere questo come un elemento di principio senza la necessità di andare troppo in là nelle ricerche, anche su questo punto credo che l'emendamento del Senato, *pro bono pacis*, possa essere accolto.

Quello su cui mi sembra di non poter convenire nel modo più assoluto è il limite stabilito dal Senato nella lettera *d*) dove è detto che la maggior parte dell'abitato debba essere in zone superiori ai 600 metri. Ritengo che accettare un criterio siffatto sarebbe illogico ed ingiusto ed equivarrebbe a dar vita a delle sperequazioni assolutamente da evitare. Sarebbe illogico perché nei progetti di legge in cui, oltre ben più importanti effetti, i Ministeri dell'agricoltura e delle finanze hanno preso in considerazione questa situazione dei comuni ad economia agricola e montana, mai si è fatta questa differenziazione ed evidentemente sarebbe poco lodevole che, introducendosi ora un criterio di definizione dei paesi ad economia montana, questo non fosse uniforme a tutti gli effetti.

Inoltre, bisogna tener presente che i motivi per i quali noi accordiamo queste agevolazioni (nel caso specifico, l'esonero dal contributo per i servizi antincendi) risiedono nella situazione di povertà e di depressione della zona. Si tratta, cioè, di stabilire che il comune in questione è da definirsi ad economia povera. Senonché la povertà non nasce dal fatto di avere la maggior parte delle case piuttosto a 500 che a 600 metri sul mare, ma dall'avere terreni ad economia montana e, come tali, non suscettibili di proficua coltivazione e, comunque, a scarso ricavato di prodotti. Questo, in particolare, è il criterio

che abbiamo ritenuto di tener presente quando, a proposito di questa legge, abbiamo ritenuto opportuno applicare la norma costituzionale che stabilisce un trattamento di favore per i comuni montani. Evidentemente, non considerare questi comuni zone depresse, e quindi degni dell'esonero di cui all'articolo 4 della presente legge, sarebbe cosa assurda oltre che illogica.

A completare la mia esposizione, vorrei ricordare l'estrema difficoltà che si avrebbe a determinare se la maggior parte dell'abitato di un paese è in zona superiore ai 600 metri o in zona inferiore a tale livello. Come si farebbero le apposite indagini ? E quale criterio si seguirebbe ? L'onorevole Farinet mi faceva presente poco fa il caso di paesi della sua Val d'Aosta i cui abitanti sogliono spostarsi, a seconda delle stagioni, in diverse località. In questo caso, quale sarebbe la zona da considerarsi agli effetti della lettera *d*) di questo articolo 4 ?

Non mi intrattengo più lungamente; insisto però a che la Commissione respinga questo criterio adottato dal Senato, criterio che, ripeto, secondo me, non risponde a giustizia e a logicità. Mi rimetto invece alla Commissione per quanto si riferisce agli altri punti modificati dall'altro ramo del Parlamento.

FARINET. Dopo l'esauriente esposizione dell'onorevole Lucifredi, non mi resta che da aggiungere poche e brevi considerazioni. Io rappresento il collegio che ha le zone più alte d'Italia, e ritengo che pochissimi siano i comuni con più di 3 mila abitanti aventi la maggior parte delle proprie abitazioni al di sopra dei 600 metri.

Comunque, il testo del Senato, onorevoli colleghi, oltre a rendere la legge difficilmente attuabile – alludo al complicato conteggio della lettera *c*) – incoraggia lo spopolamento delle zone di alta montagna, cosa che, invece, da tutti, evidentemente, si vuole evitare.

Per la lettera *d*) dell'articolo 4, riguardante il censimento tendente a individuare la zona in cui si trova la maggior parte dell'abitato, faccio osservare che in Val d'Aosta questa cambierebbe secondo le stagioni, perché tutti gli abitanti di queste zone di montagna hanno proprietà nella parte bassa del comune, dove discendono d'inverno per far mangiare il fieno agli animali: a 600 metri hanno dei miseri vigneti che coltivano in primavera. Dopo si spostano gradatamente verso l'alto, seguendo le maturazioni dei pascoli non falciabili e che richiedono lo sfruttamento diretto con il bestiame. In ogni zona hanno le loro primitive abitazioni.

Se si fa pertanto il censimento, si troveranno tutti nella parte bassa, d'inverno, tutti in quella alta, a primavera inoltrata e d'estate: è quindi questa una restrizione che non risponde a un fine pratico e per la quale si verrebbe meno allo scopo che la legge si propone, alleggerire cioè da gravami la montagna. E intanto lo spopolamento si va facendo sempre più grave: ci sono dei comuni che d'inverno sono ridotti addirittura a poche famiglie: citerò S. Rhémy (ridotta d'inverno a tre famiglie), S. Barthélemy, Chemois, che cinquanta anni fa avevano una popolazione che raggiungeva almeno 50 famiglie. Chiedo perciò che la lettera *d*) sia soppressa.

TURCHI. Rilevo che il fine che il Senato s'è proposto, introducendo queste nuove modifiche, è quello di restringere il numero dei comuni che verrebbero esonerati dal pagamento dei servizi anticendi, mentre era risultato chiaro a tutti noi che occorreva andare incontro alle esigenze dei comuni montani, esonerandoli in modo più largo.

Si è incominciato, invece, a limitare il numero dei comuni secondo il criterio demografico, riducendo il limite da noi posto in 5.000 abitanti, ulteriormente a 3.000 abitanti. Mi pare quindi che non dobbiamo accettare il testo del Senato.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore*. Ho ascoltato ciò che ha costituito oggetto di riserva da parte dei colleghi che sono intervenuti nella discussione e sono perfettamente d'accordo che si debba respingere il testo del Senato e che si debba tornare alla nostra primitiva formulazione.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo non vuol essere il difensore di quanto ha deciso il Senato; vuole solo esortare la Commissione a trovare una via conciliativa fra il punto di vista della Camera e quello del Senato. Colgo anzi l'occasione per osservare che sarebbe opportuno studiare la possibilità di introdurre la facoltà, nei regolamenti di sedute comuni fra Camera e Senato, perché, discutendosi a Commissioni riunite, sarebbe forse possibile evitare questo continuo rinvio di disegni di legge da un ramo all'altro del Parlamento.

Nel merito, vorrei osservare che si tratta qui di un semplice contributo di carattere fiscale, giacché il Governo organizza il corpo dei vigili del fuoco. Dirò poi che ognuno naturalmente parla della propria zona, ma al Senato si è osservato che vi sono alcune zone montane, come ad esempio nel Bresciano, in cui vi sono comuni anche inferiori ai 3.000 abitanti, i quali però sono molto prospe-

ri, per cui si è ritenuto che non sarebbe giusto che essi pure dovessero fruire di tali agevolazioni.

Per giungere, comunque, a una proposta concreta, prego la Commissione se vuole respingere la lettera *d*), di mantenere però fermo il limite dei 3.000 abitanti, anche perché, altrimenti, verremmo a gravare in misura maggiore sugli altri comuni.

PRESIDENTE. Voteremo, allora, per divisione le modifiche introdotte dal Senato al quarto comma dell'articolo 4.

Pongo in votazione la sostituzione della parola «quando» alla parola «sempreché».

(*È approvata*).

Le altre parole del comma «non siano sede di corpo o di distaccamento» costituiscono la nuova lettera *a*).

Pongo in votazione la nuova lettera *b*):

«*b*) abbiano popolazione inferiore a 3000 abitanti».

(*È approvata*).

Do lettura della nuova lettera *c*):

«*c*) il reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non sia maggiore di lire 200».

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Do lettura della nuova lettera *d*):

«*d*) la maggior parte dell'abitato sia in zone superiori ai 600 metri».

La pongo in votazione.

(*Non è approvata*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Nuove tabelle organiche per il quadro del personale esecutivo del ruolo di gruppo *C* e per il ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. (1766).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, successivamente, la discussione del disegno di legge: Nuove tabelle organiche per il quadro del personale esecutivo del ruolo di gruppo *C* e per il ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il relatore, onorevole Sailis, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SAILIS, *Relatore*. Onorevoli colleghi, finalmente questo disegno di legge viene all'esame della nostra Commissione e all'approvazione del Parlamento; dico finalmente, perché esso non è altro che l'attuazione del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592. Questo provvedimento, onorevoli colleghi, sodisfa un'esigenza profondamente sentita dal personale e viene ad eliminare una ingiusta situazione esistente nell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Il decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, nel dettare le norme per la sistemazione del personale avventizio dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, determinò in 20.500 i posti del personale esecutivo del ruolo di gruppo *C*, e in 21.790 quelli del ruolo del personale subalterno postale telegrafico, rinviando ad un separato provvedimento la determinazione delle relative tabelle organiche. Il Governo, dopo un approfondito esame della questione, ha ritenuto equo proporre la seguente ripartizione per gradi dei posti anzidetti:

Gruppo *C*: personale esecutivo: grado IX, 1000; grado X, 3.100; grado XI, 5.200; grado XII, 8.600; grado XIII, 2600. Personale subalterno: commessi superiori 10; messaggeri di prima classe, 2.500; messaggeri di seconda classe, 6.000; primi commessi 8.500; commessi, 4.790. Questa ripartizione è così prevista dagli articoli 1 e 2 del disegno di legge.

Per quanto riguarda la norma dell'articolo 3, è da tener presente che, con il ritorno alla normalità dei collocamenti a riposo, sospesi durante la guerra, e con le recenti facilitazioni per lo sfollamento delle pubbliche amministrazioni, si è verificato un notevole esodo di personale dai gradi più elevati, mentre il personale più giovane, per effetto della sospensione dei concorsi, non ha ancora raggiunto l'anzianità per la promozione. L'inconveniente è specialmente sentito nel grado IX del quadro esecutivo di gruppo *C*, per accedere al quale occorre un'anzianità di quindici anni nel grado X.

Pertanto, per far sì che l'amministrazione possa sempre disporre, anche dopo l'esodo normale ed eccezionale per il collocamento a riposo, di personale che abbia le capacità, il grado e il prestigio necessari alle funzioni da rivestire, e per dare ad essa un buon campo di selezione, si è diminuito temporaneamente da 15 a 12 il periodo minimo di permanenza nel grado X per la promozione al grado IX. Infine, con il secondo comma dell'articolo 3, viene sanata la posizione di numerosi impiegati

anziani del grado X-*C*, in possesso dell'anzianità prescritta per la promozione al grado IX, ma non muniti del corrispondente titolo di studio. La relazione al disegno di legge parla di diritto che avrebbe questo personale a percorrere tutta la carriera anche senza il prescritto titolo di studio. Ora, a me pare che non sia il caso di parlare di diritto vero e proprio, altrimenti l'Amministrazione non avrebbe mai modo di mutare i propri organici. Si tratta semplicemente di un principio di equità e di giustizia da rispettare nei confronti del personale che, entrato nell'amministrazione, ha acquisito legittime aspettative per percorrere una determinata carriera. Questo personale, regolarmente assunto per concorso o per esame nel gruppo *C*, secondo le disposizioni del tempo, per effetto dell'assunzione, acquisì un'aspettativa legittima a percorrere tutta la carriera; senonché, malgrado le prove di diligenza e capacità fornite anche in mansioni superiori al suo grado, fu bloccato al grado X dalla sopravvenuta legge 18 aprile 1940, n. 288, che prescrisse il possesso del titolo di studio per la promozione al grado IX.

Personalmente sono sempre contrario a superare questa diga del titolo di studio, però in questo caso riconosco che vi sono motivi di equità e di giustizia che giustificano l'eccezione. Per queste ragioni, da un punto di vista generale sono favorevole al disegno di legge, riservandomi, in sede di discussione degli articoli, di esaminare se sia il caso di apportare qualche modifica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TURCHI. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame è una nuova testimonianza dell'onnipotenza del Ministero del tesoro. Se le notizie delle quali sono in possesso sono esatte, il Consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e telecomunicazioni aveva concordato con i rappresentanti sindacali delle tabelle diverse da quelle che ci sono oggi presentate, e che furono respinte dal Ministero del tesoro e sostituite da altre più restrittive. Il Ministro ci dirà ora se il Consiglio d'Amministrazione abbia sbagliato e per quali ragioni, e se le tabelle che aveva approntate fossero frutto di un ponderato esame. Le tabelle del Ministero del tesoro si sono ispirate soltanto al principio di diminuire le spese, evidentemente, a detrimento dei servizi e dell'interesse del personale che deve sottostare a prestazioni eccessive. Inoltre, desidero osservare, all'articolo 3, che la carriera presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni viene percorsa nel modo più lento: infatti per passare dal grado X al IX occorre aspettare ben 15 anni. Ora ritengo necessario ridurre questa permanenza nel grado X e mi riservo di portare, successivamente, un emendamento in tal senso.

TUDISCO. Mi ero riservato di presentare alcuni emendamenti durante la discussione dei singoli articoli, ma sono costretto ad intervenire nella discussione generale, perché non mi risulta che siano stati trasmessi alla Commissione le tabelle predisposte dal Consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e telecomunicazioni. Effettivamente, anche per questa legge, abbiamo dovuto constatare con amarezza l'ingerenza eccessiva della Ragioneria generale dello Stato che è diventata un superstato. Abbiamo dovuto vedere, ad esempio, che l'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, attraverso il suo Consiglio di amministrazione, dopo aver fissato i limiti per l'immissione in organico di questi straordinari, che sono circa 40.000, e dopo averli distribuiti con un certo metodo e secondo determinate mansioni, si è vista respingere le sue proposte, mentre il Tesoro, per attuare la sua politica di economia, ha creduto invece addivenire ad una distribuzione diversa; come se io, dopo aver stabilito che per costruire una mia casa ho bisogno di 50 muratori e 2 fabbri, dovessi invertire i numeri perché il mio amministratore ritiene che i 50 muratori costano troppo. Non è chi non veda l'illogicità di una siffatta procedura. Evidentemente la Ragioneria generale si basa sull'articolo 81 della Costituzione. È appunto su questo che io voglio portare l'attenzione della onorevole Commissione, anche per togliere eventualmente d'imbarazzo il Ministro che forse è legato ad una decisione collegiale del Consiglio dei ministri. È dunque applicabile in tutti i casi l'articolo 81? Francamente, a me pare che in questo esso non sia citato a proposito. Sarebbe, infatti, come pensare che ad ogni piè sospinto, ogni volta che si hanno scatti di ruolo o maturazione di indennità, la Ragioneria debba adottare una apposita deliberazione. Evidentemente, nel suo ambito interno, ogni Ministero deve poter liberamente decidere sulla posizione del personale, avendo a disposizione i mezzi sufficienti. Ecco, pertanto, la questione di fondo che ritengo dobbiamo risolvere pregiudizialmente, prima di passare agli articoli. Ché, se dovesse prevalere nella Commissione l'idea di sottometterci a questa che ritengo una indebita ingerenza della Ragioneria generale negli affari dei singoli Mini-

steri, evidentemente la nostra attività sarebbe addirittura svuotata di contenuto.

SAILIS, *Relatore*. Ritengo che la questione non vada posta nei termini drastici dell'onorevole Tudisco. Essa può essere invece esaminata concretamente nei singoli articoli. Se l'ostacolo finanziario si presenterà reale ed insormontabile, vedremo il da farsi: l'importante, però, è affrontare la questione concreta e non perdersi in pregiudiziali di principio.

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Tengo a sottolineare alla Commissione che per ogni provvedimento di questo genere, il mio, come ogni altro dicastero, deve prendere in considerazione i mezzi finanziari, cioè, praticamente, rimettersi alle decisioni della Ragioneria generale dello Stato. È vero che in un primo tempo avevamo aspirato ad una soluzione più ampia del problema del personale, ma, successivamente, abbiamo convenuto che era accettabile anche questa soluzione più ristretta, che è frutto di un nostro accordo appunto con la Ragioneria generale, la quale, peraltro, ha diritto, per legge, di entrare nel merito finanziario di questi nostri provvedimenti.

Faccio inoltre presente che le organizzazioni sindacali, a seguito delle cui sollecitazioni, forse, sono stati fatti rilievi da alcuni colleghi, vedranno volentieri l'approvazione di questo disegno di legge che è atteso con una certa ansia. Tutt'al più, il mio Ministero può riservarsi di rivedere la materia non appena la situazione finanziaria lo permetterà.

LOMBARDI RUGGERO. Se ho ben compreso, questo disegno di legge rappresenta una successiva e più ristretta soluzione del problema dei ruoli del personale dell'Amministrazione delle poste. Sarebbe interessante, secondo me, conoscere esattamente i termini della precedente soluzione che è stata respinta dalla Ragioneria generale. Si tratta anche di vedere in che misura il primo provvedimento risolveva il problema e porlo a confronto con la soluzione successivamente adottata. Per far questo, evidentemente, occorre tempo e pertanto penso che forse varrebbe la pena sospendere l'esame del disegno di legge in modo che da parte nostra possano essere assunte le opportune informazioni.

LUCIFREDI. Occorre che la Commissione tenga presente che, qualora fossero presentati emendamenti implicanti un maggiore onere finanziario, sarebbe necessario richiedere il parere della Commissione finanze e tesoro.

TUDISCO. Nel caso attuale, onorevole Lucifredi, non ci sarebbe un aumento di spesa: codesta è gente che già da tempo è nei gradi attuali: essa, anzi, ha già una anzianità tale che saremo costretti, nel corso di questa legge, a chiedere che gli attuali emolumenti siano mantenuti anche con il loro inquadramento. Si tratta, quindi, di una spesa che lo Stato già sostiene e che è già iscritta nel bilancio di ogni anno. Non mutiamo nulla: siamo anzi in questa curiosa contraddizione, che coloro che sono in tale condizione hanno, già nel grado precedente a quello che dovrebbe ora esser loro conferito, degli emolumenti maggiori.

SAILIS, *Relatore*. L'onorevole Lucifredi parla di cifra globale e può darsi che tale cifra non sia spostata; ritengo pertanto che i mutamenti nell'ambito delle singole voci non tocchino la competenza della Commissione finanze e tesoro.

Mi pare poi anche vero quanto dice l'onorevole Tudisco, che cioè la promozione comporterebbe stipendi inferiori a quelli in atto percepiti, per cui bisognerebbe ricorrere all'assegno *ad personam*.

LUCIFREDI. Ho detto semplicemente che quelle modifiche implicherebbero quelle determinate conseguenze. È infatti una questione di ripartizione interna della competenza delle varie Commissioni della Camera. Noi poi siamo naturalmente sovrani di affermare che essi sono in errore e di fare come crediamo; ma questa è un'altra questione.

PRESIDENTE. L'onorevole Tudisco ha presentato i seguenti emendamenti:

ART. 1.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

B) Quadro del personale esecutivo:

Grado		N. dei posti
9°	Primi ufficiali	1500
10°	Ufficiali esecutivi di 1ª classe	4000
11°	» » 2ª classe	5000
12°	» » 3ª classe	3000
13°	» » 4ª classe	2000
		20500

ART. 2.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

B) Quadro comune:

	N. dei posti
Messaggeri, capisquadra e assimiliati di 1ª classe	4000
Messaggeri, capisquadra e assimilati di 2ª classe	6300
Primi commessi	8000
Commessi	3490
	21790

TUDISCO. Si tratta, con i miei emendamenti, di riportarsi al giudizio di merito che a suo tempo emise l'organo competente, cioè l'Amministrazione delle poste. Essi mirano anche ad appagare le aspirazioni legittime di questo personale che da tempo attende e che ora noi rischieremmo di far retrocedere.

TURCHI. Sono perfettamente d'accordo con gli emendamenti che ha presentato l'onorevole Tudisco e che avrei presentato io stesso, ove egli non mi avesse preceduto.

SAILIS, *Relatore*. Sono d'accordo con le modifiche proposte perché mi pare corrispondano anche alla logica del precedente provvedimento legislativo di cui si è parlato, che aveva rimandato appunto a questa sede la determinazione delle relative tabelle organiche. Le tabelle stesse debbono inoltre aver vigore dal 1° marzo 1950, data a far capo dalla quale decorre appunto l'inquadramento di tutto il personale delle poste.

Soggiungo che siamo anche a questo riguardo confortati dal parere tecnico dell'VIII Commissione (Trasporti). Dobbiamo accogliere queste proposte perché non si tratta di grandi salti, di grandi stipendi, di gradi elevati: sono stipendi bassissimi, gradi molto modesti. Poiché poi la cifra globale viene rispettata, il che è fondamentale, mi pare che noi non dobbiamo avere altra preoccupazione. Si tratta di un provvedimento che risponde ad equità ed anche all'interesse dell'Amministrazione; vi sono impiegati che hanno 25, 30 anni di servizio: e lasciamoli arrivare al grado IX! Diamo loro questa sodisfazione, almeno alla fine della loro carriera!

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Per questi emendamenti il Governo si rimette alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. Non mi resta che chiedere ai colleghi se sono d'accordo sulla trasmissione degli emendamenti alla Commissione finanze e tesoro...

TUDISCO. Io ho presentato anche altri emendamenti.

AMADEO. Onorevoli colleghi, non riesco a capire ancora bene la questione. Se dobbiamo essere d'accordo sulla trasmissione degli emendamenti alla Commissione finanze e tesoro (e se siamo d'accordo abbiamo già deliberato), noi dobbiamo trasmettere l'emendamento *sic et simpliciter*. È inutile dunque passare all'esame degli articoli.

LUCIFREDI. L'organo che deve dare un parere non può essere influenzato da una precedente deliberazione.

PRESIDENTE. Qui c'è un equivoco. Noi potremmo anche non trasmettere gli emendamenti alla Commissione finanze e tesoro, qualora fossimo d'accordo per non accettarne i principî.

AMADEO. Allora è una deliberazione preliminare!

SAILIS, *Relatore*. Bisognerà anche domandare il parere sugli altri emendamenti.

TURCHI. Certe volte, noi abbiamo esaminato una questione particolare sotto un profilo generale. Ora, noi ci troviamo di fronte a un disegno di legge che prevede una certa sistemazione del personale e presenta a questo fine due quadri che sono diversi da quelli che il Consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni aveva ritenuto essere necessari per assicurare i servizi e sodisfare le esigenze del personale. La Commissione, oggi, sa che i quadri inseriti nel disegno di legge sono diversi da quelli proposti dal Consiglio di amministrazione del Ministero delle telecomunicazioni, e crede doveroso tornare ai quadri originari, e per fare questo è necessario chiedere il parere alla Commissione finanze e tesoro. Dunque, se la Commissione si pronuncia per il ritorno ai quadri proposti dal Consiglio di amministrazione, allora il parere della Commissione finanze e tesoro è necessario, ma se noi non ci pronunciamo prima in questo senso, non vedo perché si debba chiedere il parere alla Commissione finanze e tesoro sugli emendamenti.

PRESIDENTE. È la prima volta che si presenta un caso di questo genere, e sarebbe bene risolverlo.

MOLINAROLI. A me pare che la questione parta dalla conoscenza non ufficiale di determinate tabelle, diverse da quelle presentate dal disegno di legge. D'altronde, se qualcuno di noi volesse proporre delle tabelle diverse da quelle proposte dal disegno di legge ritenendole più utili, non vedo perché si dovrebbe chiedere il parere alla Commissione finanze e tesoro.

SAILIS, *Relatore*. Come relatore, tengo a fare una dichiarazione: io non ho affatto alluso a quanto può essere avvenuto nell'interno del Consiglio di amministrazione delle poste e telegrafi. Si tratta di cose che avvengono nell'interno dell'amministrazione stessa e può essere anche poco simpatico il farne riferimento. Mi sono convinto della bontà degli emendamenti dopo aver fatto una indagine (che a me, come relatore, competeva) e dopo aver constatato che essi

rispondono alle esigenze dell'amministrazione oltre che a quelle del personale.

LUCIFREDI. Al fine di considerare se non sia possibile modificare le tabelle organiche previste dagli articoli 1 e 2, tenendo presenti gli emendamenti agli stessi proposti dall'onorevole Tudisco, propongo di sospendere l'esame del disegno di legge e di chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro in merito agli aspetti finanziari di tali eventuali modifiche.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa proposta.

(*È approvata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi ». (*Modificato dalla I Commissione permanente del Senato*). (1160-*D*):

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari 6

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante, Amadeo, Amicone, Angelucci Nicola, Audisio, Cremaschi Carlo, Delle Fave, De Michele, Di Donato, Donatini, Farinet (in sostituzione di Russo Carlo), Gatto, Lombardi Ruggero, Lombardi Colini Pia, Longhena, Lucifredi, Merloni, Migliori, Molinaroli, Natali Ada, Negrari, Numeroso, Quintieri, Reali, Ricciardi, Roselli, Rossi Paolo, Sailis, Sampietro Umberto, Tozzi Condivi, Turchi.

Sono in congedo:

Casalinuovo e Viviani Luciana.

La seduta termina alle 11,15.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI